

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL BATTITO CHE UNISCE" ONLUS- ETS

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominato anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), un'associazione denominata "IL BATTITO CHE UNISCE".

L'Associazione continuerà ad utilizzare l'acronimo "ONLUS" e ad applicare le norme di carattere fiscale di cui al D.Lgs. n. 460/1997 fino a quando non saranno applicabili le norme fiscali previste dal "Codice del Terzo Settore" e comunque fino al periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 104, commi 1 e 2, CTS e dall'art. 5 sexies del D.L. n. 148/2017. L'Associazione, in seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando sarà operativo, automaticamente integrerà la propria denominazione con l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) in luogo dell'acronimo "ONLUS".

L'utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" è strettamente legato all'iscrizione dell'associazione nel predetto Registro. Pertanto, qualora per qualsiasi causa l'associazione non sia più iscritta in detto Registro, dovrà eliminare tale dicitura dalla denominazione sociale.

L'associazione "IL BATTITO CHE UNISCE" ha sede a Maiolati Spontini (AN), frazione Moie, via Togliatti, n. 50.

Art. 2 - Finalità e scopi.

L'associazione "IL BATTITO CHE UNISCE" è apolitica, apartitica, democratica e pluralista. Si ispira ai valori umani della solidarietà e dell'aiuto reciproco tra persone e tra popoli, con particolare riferimento ai soggetti più deboli e svantaggiati, che si trovano sia in Italia che all'estero.

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi di diffondere gli ideali ed i valori umani della solidarietà e dell'aiuto reciproco fra persone e popoli diversi, promuovendo una cultura di unità, ascolto, dialogo, condivisione, riconciliazione, gratuità, onestà, apertura al prossimo, pace, speranza e gioia.

Per il perseguimento dei suddetti fini l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato personale, spontanea e gratuita dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, in favore prevalentemente di terzi:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'associazione si prefigge di svolgere:

a) la promozione con ogni forma ed ogni mezzo della crescita umana, sociale e culturale, anche attraverso l'esercizio di iniziative educative, scolastiche, formative ed assistenziali, delle giovani generazioni, anche nei Paesi africani, con particolare riguardo ai soggetti più bisognosi di aiuto;

b) il sostegno economico, morale e spirituale di persone e famiglie in difficoltà attraverso la promozione e/o la gestione di azioni di sostegno e solidarietà, anche a distanza, incluse adozioni, in linea diretta o in nome e per conto di altre associazioni che favoriscono progetti simili;

c) l'organizzazione di manifestazioni, concerti, incontri, mostre ed ogni altro genere di eventi finalizzati a sensibilizzare il pubblico sulle problematiche di solidarietà sociale e/o su temi di natura culturale e spirituale;

d) la collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale, con sedi in Italia o all'estero.

L'associazione, nell'ambito dei suoi fini istituzionali, potrà produrre, pubblicare, distribuire e vendere, anche online, libri, opuscoli, periodici, composizioni musicali di ogni genere, quadri, fotografie, gadget ed altri

oggetti, in linea con le finalità della stessa e senza scopo di lucro, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'associazione potrà compiere, inoltre, tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie utili ed opportune alla realizzazione dei predetti scopi, nei limiti stabiliti dalla legge.

Le predette attività, finché sarà applicabile la disciplina in materia di ONLUS, devono ritenersi comprese nell'ambito dell'art. 10, lett. a), del D.Lgs. n. 460/1997.

L'associazione potrà, infine, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Spetterà al Consiglio Direttivo determinare tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse e documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sopra richiamate, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - Associati.

Sono associati dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e sono ritenuti idonei al loro perseguimento, accettano e sottoscrivono interamente e senza eccezioni il presente statuto e scelgono di vivere seguendo gli ideali promossi dall'associazione dedicando parte del loro tempo al volontariato.

L'adesione all'associazione "IL BATTITO CHE UNISCE" è vincolata all'accettazione ed alla firma del presente statuto in ogni sua parte.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie: associati fondatori, benemeriti, ordinari e sostenitori.

Sono associati fondatori coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione e tutti coloro che verranno successivamente ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Sono associati benemeriti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che sulla base della loro personalità e dei loro meriti, sono ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Gli associati benemeriti non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Sono associati ordinari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che abbiano interesse alla vita dell'associazione e ne condividano le finalità e gli scopi, e che verranno ammesse con tale qualifica dal Consiglio Direttivo, previa domanda di adesione rivolta al Consiglio Direttivo o su chiamata del Consiglio Direttivo stesso.

Sono associati sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, private o pubbliche, che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e/o nel sostegno all'associazione e siano ammesse con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Ammissione – diritti e doveri.

Per divenire associato è necessario inoltrare apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall'associazione e le attività di interesse generale svolte.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, deve essere firmata da chi ne esercita la legale rappresentanza.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve darne comunicazione motivata all'interessato il quale entro 60 giorni dalla comunicazione può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea nella prima riunione utile.

Tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso il diritto di voto in assemblea, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali, se maggiorenni, e il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori secondo le disposizioni di cui al successivo art. 15.

Tutti gli associati, ad esclusione degli associati benemeriti, sono tenuti: al pagamento della quota associativa, il cui importo verrà fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versato entro il mese di dicembre di ogni anno, al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dagli organi rappresentativi dell'associazione, ad un comportamento corretto sia con gli altri associati sia con i terzi e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione, non sono trasmissibili, né rivalutabili.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato.

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- per morte;

- per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo; gli associati che non avranno comunicato il loro recesso dall'associazione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e pertanto saranno obbligati al versamento della quota associativa annuale;

- per esclusione: è deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per 6 (sei) mesi;

- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Gli associati receduti od esclusi e che, in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono chiedere il rimborso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

a) contributi degli associati;

b) contributi di privati (persone fisiche e giuridiche);

c) contributi dello Stato, di Enti pubblici e/o Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) beni mobili od immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo, donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate, relative ad attività effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione:

a) quote associative;

b) versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca all'associazione;

c) ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

d) ricavato dalle attività formative e culturali;

e) ricavato derivante da attività commerciali e produttive marginali, svolte nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;

f) ricavato dalle attività di produzione, pubblicazione, distribuzione e vendita, anche on line, di libri, opuscoli, periodici, composizioni musicali di ogni genere, quadri, fotografie, gadget ed altri oggetti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

g) entrate derivanti dalla gestione di opere sociali e di sviluppo;

h) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

i) proventi derivanti da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

l) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quale, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, sottoscrizioni a premi.

Art. 7 - Organi dell'associazione.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario / Tesoriere;
- l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 8 - Assemblea degli associati.

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 3 del presente statuto e può essere ordinaria e/o straordinaria.

L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o da un associato nominato dall'Assemblea stessa. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.

Le convocazioni dell'Assemblea saranno spedite a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti telematici a ciascuno degli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, secondo il principio del voto singolo; per l'associato minore di età il suddetto diritto sarà esercitato per mezzo del legale rappresentante, secondo le disposizioni del codice civile.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che garantiscano l'individuazione univoca dell'associato che partecipa e vota e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite in apposito regolamento o secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

Non è ammesso il voto per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto in prima convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione dello scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni riguardanti le persone avverranno a scrutinio segreto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

All'assemblea sono attribuite le competenze previste dall'art. 25 del Codice del Terzo Settore, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del presente statuto in materia di esclusione dell'associato, nonché le altre competenze attribuite specificamente dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

Art. 9 - Presidente.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Presidente, scelto fra le persone che meglio rappresentano gli scopi dell'associazione.

Il Presidente eletto rimane in carica per 3 (tre) esercizi e può essere rieletto. Cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente, e in caso di sua assenza, al Vice-Presidente, spettano la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente è autorizzato ad effettuare pagamenti, ad eseguire incassi, rilasciando le relative quietanze liberatorie, ad accettare eredità e donazioni da Pubbliche Amministrazioni, Enti e Privati.

Per le operazioni di gestione corrente il Presidente agisce in prima persona o tramite un suo delegato.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Art. 10 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici), tutti nominati dall'Assemblea degli associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo, resta in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli eventuali enti associati.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso comunicato a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti telematici a ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e inserito nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque al più tardi unitamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio redatto secondo la normativa applicabile;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- documentare il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- nominare e revocare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- assegnare eventuali deleghe;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- convocare l'Assemblea;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio, dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente in materia.

Art. 11 - Organo di controllo e revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea degli associati qualora ritenuto opportuno o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo svolge i compiti indicati dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Apertura di nuove sedi.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, in altre località in Italia o all'estero, nuove sedi di rappresentanza o strategiche necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 13 - Esercizi sociali e bilancio.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In alternativa al bilancio di esercizio può predisporre un rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore. In ogni caso tali documenti devono essere predisposti in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore dovrà predisporre il bilancio sociale con le stesse modalità e termini del bilancio d'esercizio e nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La bozza di bilancio, nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati durante la vita dell'associazione, nemmeno in caso di recesso o in ogni altro caso di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o non siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura, come previsto dall'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 460/1997, finché applicabile.

Gli utili e gli avanzi di gestione, come anche il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 14 – Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei libri sociali in conformità all'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

L'associato ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego è ammesso ricorso all'assemblea degli associati, la quale si pronuncerà alla prima riunione utile.

Art. 15 - Scioglimento e liquidazione.

L'associazione ha durata illimitata.

Essa si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre 2 (due) anni.

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina di uno o più liquidatori, i quali provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra ONLUS od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, e comunque sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, finché sarà in vigore la normativa Onlus, e successivamente all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, verrà devoluto ad altri enti del terzo settore, secondo delibera dell'assemblea straordinaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 16- Norme applicabili.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, le norme previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, finché applicabile, dal D.Lgs. n. 117/2017 e

successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione vigente in materia e dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 17 - Gratuità delle cariche elettive e delle prestazioni fornite dagli associati.

Tutte le cariche elettive sono ricoperte a titolo completamente gratuito, hanno una durata di 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermate.

Le prestazioni eventualmente fornite dagli associati sono rese a titolo completamente gratuito.

È fatto salvo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la funzione e attività prestata, se documentate, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

FIRMATO: ZENOBI MAELA - RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO).

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con gli annessi allegati, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 11 luglio 2024, nel mio studio in via Marsala n. 12.